

TRIBUNALE DI PESCARA

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PESCARA

in composizione monocratica in persona del giudice unico dott. Angelo ZACCAGNINI ex art. 50
ter e 281 quinquies c.p.c.
ha pronunciato la seguente

SENTENZA n. 1611/07

nella causa civile in primo grado iscritta al n° 6 R.G.A.CC. dell'anno 2003 vertente

TRA

D.C. rappresentato e difeso dagli avv.ti XX come da procura a margine dell'atto di
citazione.....(attore)

CONTRO

SpA TERCAS, rappresentata e difesa dall'avv. XY, come da procura in calce alla comparsa di
costituzione depositata il 13.3.2003(convenuta)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione spedito per la notifica il 21.12.2002, D. C., già titolare del conto corrente n°
10349-4-D, acceso presso la CARIPE il 28.12.1984 ed estinto il 12.11.2001, cui accedeva rapporto
di apertura di credito, conveniva in giudizio l'istituto di credito perché si accertasse l'effettivo
importo del saldo finale del detto conto corrente.

Infatti, l'attore contestava la validità dei conteggi delle varie poste che, secondo la banca, aveva
portato ad un saldo debitore per il cliente di £ 1.630.625 (interamente corrisposto).

Precisava l'attore che la banca nel corso del rapporto aveva conteggiato illegittimamente: 1) interessi
ultralegali non pattuiti se non con riferimento agli interessi su piazza, con clausola da ritenere nulla
per violazione dell'art. 1284, III comma cod. civ., per indeterminatezza dell'oggetto (arti. 1418 e
1346 cod. civ.) e perché determinati unilateralmente; 2) commissioni di massimo scoperto mai
pattuite e conteggiate in ammontare variabile; 3) anticipazioni e posticipazioni di valute non
corrispondenti alla effettività cronologica delle operazioni di prelievo e di versamento; 4) interessi
passivi capitalizzati illegittimamente con cadenza trimestrale, con conseguente nullità per
violazione del precetto inderogabile di cui all'art. 1283 cod. civ.; 5) interessi usurari in quanto
superiori ai tassi globali massimi applicabili ai sensi della L. 108/96

Con comparsa depositata il 13.3. 2003 si costituiva la banca contestando la pretesa attorea. In
particolare la banca deduceva:

a)--che la citazione doveva ritenersi nulla ex art. 164, comma 4 c.p.c.;

b)--che, in ogni caso, ogni pretesa creditoria doveva essere ritenuta estinta per prescrizione — con
riferimento all'azione di ripetizione di indebito configurabile nella specie — con riferimento alle
operazioni effettuate nel decennio antecedente la chiusura del conto;

c)--che il saggio d'interesse dovuto dal cliente, pur non determinato nel contratto — se non con
riferimento a quelli normalmente praticati su piazza — era stato indicato negli estratti conto
periodicamente inviati al cliente e discendevano da condizioni praticate in forza di forme di

pubblicità attuate mediante affissione nei locali della banca ed inserzione nella Gazzetta Ufficiale dopo l'entrata in vigore della normativa sulla trasparenza bancaria;

e)—che, peraltro, la banca esplica attività lucrativa sicché la pretesa attorea di vedersi applicati gli interessi nella misura legale oltre che penalizzare ingiustamente la Banca, a tutto vantaggio del cliente, finisce per contrastare con il principio di buona fede che regola l'esecuzione del contratto rispetto al quale il correntista non ha mai mosso contestazioni se non in questa sede giudiziale. La convenuta, quindi, concludeva per il rigetto della pretesa di rideterminazione del saldo finale del conto corrente con le modalità prospettate dagli attori. Così instauratosi il contraddittorio, ammessa ed espletata apposita CTU affidata al dott. S. S. che ha depositato relazioni scritte in data 25.5.2005 e 31.5.2005, sulle conclusioni rassegnate dalle parti stesse all'udienza del 14.3.2007, previa assegnazione dei termini di legge (gg. 60+20) per il deposito di comparse conclusionali e in replica (scaduti il 4.6.2007), la causa veniva ritenuta per la decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Passando all'esame delle questioni proposte va rilevato, in ordine logico, quanto segue.

A) L'eccezione di nullità della citazione è destituita di fondamento in quanto la citazione enuncia con precisione i fatti, giuridicamente rilevanti, posti a base della pretesa (rapporto contrattuale e addebito di poste passive non dovute per le causali precisate nell'atto introduttivo e sopra riassunte) corredando i rispettivi assunti anche di documentazione idonea ad una verifica immediata della concretezza delle doglianze specificamente illustrate (copia del contratto ed estratti conto).

B) Occorre, ora, occuparsi della domanda attorea che si caratterizza come domanda di accertamento del saldo finale del conto corrente con conseguente richiesta condannatoria della banca, in caso di determinazione attiva del saldo, al pagamento del relativo importo. Questo essendo il petitum sostanziale, va da sé che la domanda attorea deve necessariamente passare per la fase dell'accertamento del dovuto alla luce delle eccezioni e delle richieste di parte attrice e delle difese di parte convenuta e, in tale contesto, vanno esaminate le ulteriori questioni pregiudiziali e preliminari di merito sollevate dalla convenuta (decadenza per mancata impugnazione degli estratti conto periodici, prescrizione decennale o quinquennale ex art. 2948, n° 4 cod. civ., legittimità dell'operato dell'istituto bancario). Prima di esaminare le eccezioni di decadenza e di prescrizione è necessario svolgere alcune considerazioni nei termini che seguono, inerenti la fondatezza dell' "an" delle domande attoree. Invero, è fuor di dubbio che in tanto può giudicarsi di istituti decadenziali e prescrizionali (diversamente disciplinati dalla legge con riferimento a posizioni di diritto), in quanto si individuino con esattezza le posizioni giuridiche in discussione. Come sopra precisato, gli attori hanno contestato la modalità di gestione e contabilizzazione delle poste di dare ed avere conteggiate in conto corrente dalla banca, sulla base di 4 rilievi (e di essi, solo alcuni concretizzano vere e proprie deduzioni dirette a far valere la nullità di clausole contrattuali) : 1) anticipazioni e posticipazioni di valute non corrispondenti alla effettività delle operazioni di prelievo e di versamento; 2) interessi ultralegali non pattuiti se non con riferimento agli interessi su piazza, con clausola da ritenere nulla per violazione dell'art. 1284, III comma cod. civ. e per indeterminatezza dell'oggetto (artt. 1418 e 1346 cod. civ), con l'effetto della sostituzione della misura degli interessi con quella legale ex art. 1284, comma 3 cod. civ.; 3) commissioni di massimo scoperto mai pattuite e conteggiate in ammontare variabile; 4) interessi passivi capitalizzati illegittimamente con cadenza trimestrale dandosi così luogo ad indebito anatocismo con calcolo composto degli interessi stessi.

La prima delle deduzioni difensive attoree è fondata, come rilevato dal CTU con la relazione integrativa depositata il 31.5.2005 da cui risulta che nel caso di versamento di assegni la banca ha postergato le valute secondo criteri, autodeterminati al di fuori di ogni pattuizione..

Anche la terza delle deduzioni difensive è fondata posto che dalle condizioni generali contrattuali prodotte non risulta convenuta alcuna commissione di massimo scoperto, elemento retributivo per

la banca, aggiuntivo agli interessi praticati, che non ha fonte legale e quindi richiede la necessità di specifica pattuizione.

La seconda e la quarta delle deduzioni difensive attengono ad un'actio nullitatis pacificamente imprescrittibile. In punto di diritto, poi, entrambe le doglianze – poste a base della richiesta di rideterminazione del saldo finale del conto corrente - (nullità della clausola detenninativa degli interessi con riferimento a quelli praticati su piazza e anatocismo trimestrale) sono fondate. In tema di contratti bancari, nel regime anteriore alla entrata in vigore della disciplina dettata dalla legge sulla trasparenza bancaria 17 febbraio 1992 n. 154, poi trasfusa nel tu. 1 settembre 1993 n. 385, la clausola che, per la pattuizione di interessi dovuti dalla clientela in misura superiore a quella legale, si limiti a fare riferimento alle condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza, è priva del carattere della sufficiente univocità, della determinatezza o determinabilità del tasso e non può quindi giustificare la pretesa della banca al pagamento di interessi in misura superiore a quella legale. Ma la dedotta nullità, deriva anche e fin dall'inizio del rapporto contrattuale, per effetto della violazione della prescrizione di cui all'art. 1284, comma 3, c.c. (che è norma imperativa, la cui violazione – quanto alla richiesta di forma. scritta ad substantiam - determina nullità assoluta ed insanabile) e dalla violazione degli artt. 1418, commi 1 e 2, con riferimento all'art. 1346 cod. civ. circa la determinabilità dell'oggetto del contratto (o della pattuizione). Trattasi di plurimi vizi che non possono essere ritenuti sanati dalle successive comunicazioni delle variazioni del tasso con gli estratti di conto corrente inviati dalla banca al cliente (Cass_ civ., Sez.I, 01/02/2002, n.1287) e, rispetto a tale dedotta nullità alcuna decadenza può essere ritenuta sussistente. Invero, per un verso, nel contratto di conto corrente l'incontestabilità delle risultanze del conto conseguente all'approvazione tacita dell'estratto conto, a norma dell'art. 1832 c.c. (119 comma 3, T.U.L.B. di cui al D.leg.vo 385/93), non è assoluta ma si riferisce ai soli aspetti contabili inerenti la scritturazione degli accrediti e degli addebiti considerati nella loro realtà effettuale, ma non impedisce la contestazione della validità e dell'efficacia dei rapporti obbligatori da cui essi derivino, nè l'approvazione o la mancata impugnazione del conto comportano che il debito fondato su di un negozio nullo, annullabile, inefficace o, comunque, su situazione illecita resti definitivamente incontestabile (Cass. civ., Sez.I, 26/07/2001, n.10 86 e, da ultimo, Cass. 8.8.2003 n" 11961). Per altro verso la indicazione unilaterale di un tasso di interesse sugli estratti conto (come è avvenuto per quelli più recenti) non vale a soddisfare il requisito della forma scritta pattizia trattandosi di atto unilaterale che non ha nè forma né contenuto contrattuale in specie nei casi, come quello che ci occupa, in cui non era previsto lo ius variandi che, in ogni caso e a sua volta presuppone l'esistenza di una clausola relativa agli interessi che sia stata validamente stipulata. Del pari è da ritenere nulla – perché in contrasto con norme inderogabili - la contabilizzazione trimestrale degli interessi con capitalizzazione degli importi e calcolo successivo degli interessi composti. Infatti, la capitalizzazione trimestrale (non reciproca) degli interessi finisce per contrastare con l'art. 1283 cod. civ. (v. tra le tante, da ultimo nei sensi ricordati Cass. 8442/2002, 4490/02 e 1287/02 e Cass SS.LIU. n° 9653 del 17.7.2001).

Alla luce delle ricordate considerazioni, una volta chiarito che la domanda ha ad oggetto la rideterminazione del saldo finale del conto corrente e non solo la contestazione di singoli rapporti giuridici che abbiano dato luogo a ben individuate poste contabili, anch'esse – di conseguenza - in contestazione, come ad es. nei casi di addebiti di assegni a firma apocrifia, contabilizzazione di assegni o titoli inesistenti, azioni risarcitorie contrattuali per violazione del mandato gestorio del conto etc. l'eccepita prescrizione del diritto fatto valere si rivela del tutto infondata alla luce delle considerazioni che seguono.

La tipologia di domanda avanzata (rideterminazione del saldo previa epurazione, riaccredito e restituzione delle poste addebitate sulla base di clausole nulle o per mancanza di titolo) comporta che il momento iniziale del termine di prescrizione decennale per il reclamo delle somme illegittimamente addebitate dalla banca per effetto di apertura di credito, contratto accessorio a quello di conto corrente, decorre dalla chiusura definitiva del rapporto, trattandosi di un contratto unitario che dà luogo ad un unico rapporto giuridico, anche se articolato in una pluralità di atti

esecutivi, sicché è solo con la chiusura del conto che si stabiliscono definitivamente i crediti e i debiti delle parti tra loro, con conseguente esigibilità da parte dell'istituto di credito del saldo finale passivo per il cliente (Cass. civ., 09/04/1984, n.2262). Prima della chiusura del conto, non v'è un saldo finale creditorio esigibile per la BANCA (v. art. 1852 cod. civ.). Mentre, la decorrenza della prescrizione dalla comunicazione dell'estratto conto (a condizione che esso contenga tutti gli elementi idonei per la individuazione dell'operazione e del titolo che ha dato luogo all'appostazione contabile a debito) si avrà solo quando la domanda di ripetizione si fonda solo sulla contestazione di singole e specifiche operazioni, involgendo solo il titolo posto a base di dette specifiche appostazioni. Il che non ricorre nel caso che ci occupa in cui è in discussione la legittimità di clausole contrattuali, sopra esaminate, e delle conseguenti iscrizioni sul conto per effetto di dette clausole viziate. (...).

Da quanto detto discende che la banca va condannata alla restituzione, in favore dell'attore della somma di €66.121,38, come accertata dal CTU nella relazione depositata il 31.5.2005.

Sulla somma dovuta per capitale, calcolata dal CTU in €52.043,88, sono inoltre dovuti gli ulteriori interessi legali dalla data di pubblicazione di questa decisione fino al soddisfo. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM

Definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da D.C. nei confronti della SpA TERCAS., come da atto di citazione spedito per la notifica il 21.11.2002, così decide:

--rigetta le eccezioni di nullità della citazione nonché di decadenza e prescrizione sollevate dalla convenuta;

--dichiara nulla la pattuizione di capitalizzazione trimestrale degli interessi e la determinazione degli stessi con riferimento a quelli normalmente praticati su piazza contenuta nel richiamato contratto e, per l'effetto, dichiara dovuti dall'attore gli interessi nella misura legale depurati da ogni anatocismo e dalla commissione di massimo scoperto;

--condanna la TERCAS. alla restituzione, in favore dell'attore della somma di € 66.121,38, come accertata dal CTU nella relazione depositata il 31.5.2005, oltre ulteriori interessi legali dalla data di pubblicazione di questa decisione fino al soddisfo, da calcolare limitatamente alla somma dovuta per capitale, pari a €52.043,88;

--condanna la TERCAS. al rimborso, in favore dell'attore, delle spese del giudizio che liquida in complessivi € 9660,00 di cui €2460,00 per esborsi (comprese le spese di CTU liquidate in € 2051,74, come da decreto del 31.5.2005) e 2700,00 per diritti ed € 4500,00 per onorario, oltre IVA, CAP e contributo al 12.5% ex art. 14 T.F.; è deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Pescara il 25.10.2007

Il Giudice Unico

Dott. Angelo ZACCAGNINI

